

Rettifica di un atto di nascita

A Monaco di Baviera è stata registrata la nascita di due bambini. Uno è nato nel 2013 e l'altro nel 2015. Sia i bambini che la madre sono esclusivamente cittadini italiani. Al momento della nascita dei bambini, la madre ha indicato come stato civile "nubile" ed ai bambini è stato attribuito il cognome del padre che li ha riconosciuti. Recentemente, la madre ha dato alla luce un altro bambino a Monaco di Baviera. In tale occasione ha dichiarato di essere di stato civile "divorziata". Da un ulteriore esame dei fatti è risultato che la madre ha contratto matrimonio in Italia nel 2008 e che i coniugi hanno presentato nel 2011 ricorso per separazione consensuale. Il tribunale italiano di competenza ha omologato la separazione in data 10.04.2012. Tuttavia, non essendo stata successivamente avanzata richiesta di divorzio, il vincolo matrimoniale sussiste ancora. Ne consegue che il marito della madre risulta il padre legale dei bambini e che, pertanto, gli atti di nascita dei bambini devono essere rettificati, sia in ordine alla paternità che al cognome dei bambini.

In base al diritto italiano in materia di attribuzione del nome, al figlio nato in costanza di matrimonio viene attribuito, secondo il diritto consuetudinario, il cognome del padre, con la possibilità, tuttavia, di aggiungere al cognome del padre quello della madre, previo consenso di entrambi i genitori.

Ricezione di pacchi natalizi da parte dei detenuti italiani negli istituti penitenziari bavaresi.

Dal 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della Legge bavarese sull'ordinamento penitenziario, ai detenuti non è più consentito ricevere pacchi di generi alimentari e voluttuari.

La ricezione di pacchi è stata abolita per motivi di sicurezza e di ordine degli istituti di pena.

Nel passato, infatti, nonostante gli intensi controlli, non è stato sempre possibile evitare che in questo modo venissero introdotti illecitamente nelle carceri sostanze stupefacenti o altri oggetti vietati.

A titolo di compensazione per l'abolizione della ricezione di pacchi, l'articolo 25 della sopracitata legge accorda al detenuto la possibilità di acquistare direttamente all'interno del carcere generi alimentari e voluttuari, in occasione del Natale, della Pasqua o in un altro momento a scelta del detenuto.

In base al citato articolo 25, sussiste la possibilità che terzi effettuino un versamento di denaro a favore del detenuto, finalizzato all'acquisto di generi alimentari e voluttuari.

Si tratta, peraltro, di denaro non pignorabile, così come previsto dall'articolo 53 della Legge sull'ordinamento penitenziario.

Le rappresentanze consolari italiane hanno quindi la possibilità di inviare del denaro per la spesa natalizia ai loro connazionali detenuti nelle carceri della Baviera.

In alternativa, le rappresentanze consolari italiane potrebbero far pervenire dei pacchi natalizi di generi alimentari e voluttuari non direttamente ai detenuti, bensì al carcere che, poi, si occuperebbe della distribuzione dei doni.